

Estratto dell'ultimo emendamento (4.1000) alla Manovra 2026 depositato in commissione Bilancio al Senato il 17 Dicembre 2025

b) *all'articolo 43 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2031, ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento dei predetti requisiti di anzianità contributiva non concorrono, nella misura di sei mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2031, nella misura di dodici mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2032, nella misura di diciotto mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2033, nella misura di ventiquattro mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2034 e nella misura di trenta mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2035, le anzianità contributive riscattate con riferimento ai corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.